



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 2966/FLP2004

Roma, 17 novembre 2004

NOTIZIARIO N° 65

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO **Responsabilità della P.A.**

La Corte di Cassazione in data 7/10/04, con la sentenza numero 39268 si è pronunciata in tema di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro degli enti pubblici, ampliando i confini della responsabilità degli organi di vertice e dei dirigenti di settore.

Secondo il giudice di legittimità, l'organo di vertice dell'amministrazione è responsabile qualora sia informato delle deficienze e non adempia al dovere di eliminarle, ovvero nel caso in cui non provveda a sanare l'ambiente mediante impegnative di spesa.

La sentenza prevede altresì un regime di responsabilità esclusiva per i dirigenti di settore o funzionari, i quali risponderanno solo se dotati di effettivi poteri gestori conferiti mediante delega scritta.

Il dirigente di settore e l'organo di vertice, infine saranno cumulativamente responsabili nel caso in cui, il soggetto delegante sia a conoscenza delle inadempienze del delegato.

I giudici hanno poi precisato che il dirigente di settore, ai fini della responsabilità penale per violazione delle norme antinfortunistiche, è equiparato al datore di lavoro.

Dopo aver così illustrato il regime della responsabilità, la Corte di Cassazione ha poi proseguito precisando che spetta al datore di lavoro pubblico, individuare i dirigenti in possesso delle attitudini e conoscenze adeguate e che il conferimento dei poteri deve avvenire per mezzo di delega scritta.

La portata innovativa di questa ultima previsione, rileva principalmente sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che facilita la dimostrazione del fatto criminoso.

Con ciò i giudici hanno disatteso alcune previgenti pronunce nelle quali si richiedeva semplicemente un atto espresso, inequivoco e certo.

L'UFFICIO STAMPA